



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 161 DEL 10 novembre 2000

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal prof. Claudio Franchini e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, dall'avv. Renato Pigliasco, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 10 novembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 7

RECLAMI

Reclamo della Soc. LECCE avverso l'ammenda di L. 12.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Napoli del 1/11/00 – C.U. n. 151 del 2/11/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lecce la sanzione dell'ammenda di lire 12.000.000, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Lecce-Napoli del 1/11/2000, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che gli episodi sanzionati non avrebbero causato alcun danno e sarebbero espressione di una reazione all'analogo comportamento dei sostenitori della Soc. Napoli.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno lanciato fumogeni prima verso il portiere avversario e poi, in altre due occasioni, verso il settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, ritiene la Commissione che nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo avuto riguardo alla limitata rilevanza degli episodi contestati.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 8.000.000; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. **VICENZA** avverso l'ammenda di L. 15.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Atalanta del 15/10/00 – C.U. n. 128 del 17/10/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Vicenza la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Vicenza-Atalanta del 15/10/2000, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che alla Società sarebbe stata comminata una sanzione anche con riferimento al comportamento di un tifoso della Società avversaria e che, comunque, essa sarebbe sproporzionata.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Vicenza è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori, per tutta la durata dell'incontro, rivolto frasi anche volgarmente ingiuriose nei confronti di un assistente e scagliato contro il medesimo palle di carta bagnata, sfiorandolo in un paio di occasioni; lanciato sul terreno di gioco un petardo che esplodeva con notevole fragore; nonché per insufficiente vigilanza all'interno sul recinto di gioco, consentendo ad uno spettatore di entrare nel terreno di gioco.

Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili salvo quanto infra precisato per quanto attiene alla contestazione circa l'ingresso di uno spettatore sul terreno di giuoco. Sul punto va osservato che le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. Non sembra che tale violazione sia stata addebitata alla reclamante e, d'altra parte, l'entrata "pacifica" sul terreno di giuoco di un solo spettatore, se pure costituisce disturbo alla svolgimento della gara, difficilmente può considerarsi minaccia anche potenziale all'ordine pubblico.

Le Società, peraltro, rispondono comunque del comportamento dei propri sostenitori, ma dagli atti ufficiali non emergono elementi sufficienti a considerare che lo spettatore entrato in campo fosse un sostenitore della Soc. Vicenza. Al contrario, è presumibile che esso fosse un tifoso della Soc. Atalanta, visto che scavalcò la recinzione "in prossimità del settore" riservato a que'ultimi.

In conclusione, non sembra potersi ravvisare responsabilità della reclamante in relazione ad un episodio che non ha inciso sul mantenimento dell'ordine pubblico e che non risulta essere stato commesso da un sostenitore della Società reclamante.

Ne deriva che la sanzione può essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a lire 12.000.000; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo del sig. **Massimiliano VIERI**, calciatore Soc. **Ancona**, avverso la squalifica di **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pescara-Ancona dell'1/11/00 – C.U. n. 152 del 2/11/00).

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Massimiliano Vieri, tesserato per la Soc. Ancona, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Pescara-Ancona del 1/11/2000, ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il colpo inferto all'avversario sarebbe stato privo di forza e senza violenza, in quanto diretto ad evitare uno scontro che a sua volta avrebbe potuto determinare una caduta del Vieri nella "buca" attraverso cui si accede agli spogliatoi.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentiti l'interessato ed il suo rappresentante, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, durante il secondo tempo, a giuoco fermo, il Vieri ha colpito un avversario con un pugno sulla spalla.

Tale comportamento, che nella sua materialità non è stato contestato dal reclamante, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Non può essere accolta la giustificazione addotta nel gravame in quanto la stessa, oltre a non trovare riscontro negli atti ufficiali, appare poco verosimile e convincente, dal momento che l'episodio sanzionato è avvenuto sul terreno di giuoco e dunque non in prossimità della "buca" di accesso agli spogliatoi.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 NOVEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro